

AGEVOLAZIONI

Investimenti sostitutivi e nuovo credito d'imposta

di **Sandro Cerato**

Secondo la Legge di Bilancio 2020 (**L. 160/2019**) **per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2020** le agevolazioni collegate all'iper ed al super ammortamento saranno fruire con un **credito d'imposta** rispettivamente del 40% e del 6% (ovvero del 15% per gli investimenti in beni immateriali) e **non più con la maggiorazione del costo** del bene ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili.

A prescindere dalle **valutazioni di convenienza nel passaggio tra le due modalità di calcolo** (certamente vantaggiose per i contribuenti forfettari che prima non potevano godere dell'agevolazione collegata al super ammortamento), è bene osservare che, **per tutti gli investimenti effettuati, è stata prevista una clausola di "salvaguardia"** secondo cui, in caso di cessione del bene entro il secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta viene ridotto escludendo dal calcolo il relativo costo, e l'eventuale **maggiore credito già fruito** deve essere **restituito** senza applicazione di sanzioni ed interessi ([articolo 1, comma 193, L. 160/2019](#)).

Evidenziando che **tale clausola è applicabile anche agli investimenti che fruiscono del credito d'imposta del 6%** (che ha sostituito il "vecchio" super ammortamento) l'ultimo periodo del citato comma stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#).

Quest'ultima disposizione consente alle imprese di **evitare la perdita delle residue quote di iper ammortamento** in caso di cessione del bene, se, nel medesimo periodo d'imposta in cui avviene l'alienazione del bene agevolato, **l'impresa effettua un nuovo investimento avente le medesime caratteristiche Industria 4.0 e seguendo gli stessi adempimenti previsti** (compresa l'interconnessione del nuovo investimento entro la fine del periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione del bene originario).

In tal caso, se il costo del nuovo investimento è maggiore del precedente, l'impresa potrà fruire delle **residue quote di iper ammortamento**, mentre se il costo del nuovo investimento è inferiore si deve procedere al ricalcolo dell'iper ammortamento in funzione del nuovo minor costo dell'investimento sostitutivo.

Nel **passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina** (e quindi nella trasformazione da variazione in diminuzione a credito d'imposta), il legislatore ha quindi riproposto la clausola di salvaguardia, ma con il cambiamento di **regole per la fruizione dell'agevolazione** si pone qualche questione, ad esempio, per gli **investimenti effettuati nel 2019** (per i quali

l'agevolazione è fruita con una variazione in diminuzione) **ceduti nel 2020 e sostituiti con analogo investimento entro la fine del 2020.**

In tal caso **ci si domanda se sia possibile continuare con la variazione in diminuzione** per tutto il periodo di ammortamento in relazione al precedente investimento (supponendo per semplicità che il nuovo investimento abbia lo stesso costo di quello oggetto di cessione) o se **per il nuovo investimento spetti il credito d'imposta secondo le regole stabilite dalla Legge di Bilancio 2020.**

Sul punto, auspicando un chiarimento dell'Agenzia delle entrate, parrebbe più corretto consentire all'impresa di **continuare a fruire della variazione in diminuzione essendo in presenza non di un vero e proprio nuovo investimento, bensì di un acquisto sostitutivo del precedente** finalizzato ad evitare di interrompere l'agevolazione sull'investimento originario. In altre parole, vi sarebbe una sorta di "ponte" di collegamento tra i due investimenti.

D'altro canto, anche la locuzione **"in quanto compatibili"** contenuta nell'ultimo periodo del [comma 193](#) **potrebbe portare verso la soluzione indicata** poiché non è del tutto compatibile sostituire una **variazione in diminuzione** (sull'originario investimento) con un **credito d'imposta** (su quello sostitutivo).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO
E IL COLLEGATO FISCALE**

Scopri le sedi in programmazione >